



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 27.01.2023

Atto n. 19

OGGETTO

Progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno" – D.G.R. n. 568/2022
CUP: C29I22000600001
Campagna di comunicazione annuale sul circuito "Grandi Stazioni" all'interno delle principali 14 stazioni ferroviarie italiane [Azione 3.2 – Audiovisivi e campagne promozionali] Grandi Stazioni Retail Spa – Roma (RM)
Impegno di spesa:
Cap. U00550 - € 259.860,00

Cap. U00550 Imp. n° 202201038

€ 259.860,00

Creditore: Grandi Stazioni Retail S.p.A.

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

L'anno duemilaventitre addì venti sette del mese di gennaio, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP, così come modificata dalla delibera del Direttore Generale n. 258 del 11/11/2022 avente ad oggetto "D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nomina RUP. Modifica deliberazione n. 191 del 12/11/2020";

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 107 del 11/05/2022 relativa al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;

Vista la propria deliberazione n. 72 del 31/03/2022 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 188 del 08/04/2022 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 20 del 29.07.2022, pubblicata sul BUR n. 41 del 02/08/2022 (Supplemento ordinario);

Vista la delibera del D.G. n. 267 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022 e Pluriennale 2022/2024", approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 902 del 21/12/2022;

~~Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 45~~ avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2023";

~~Vista la~~ delibera del D.G. n. 312 del 29.12.2022 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2023";



Visto l'art. 1, comma 5, lett. f) della L. 7.06.2000 n. 150, il quale prevede che le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a: "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

Visto l'art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: "L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività;

Vista la D.G.R. n. 568 del 08/09/2022, con la quale la Regione Basilicata, al fine di favorire la promozione della filiera turistica lucana, il miglioramento dell'offerta territoriale, la promozione e la commercializzazione del brand e del prodotto Basilicata, ha approvato il progetto denominato "Basilicata: turismo tutto l'anno", nel quale sono state esplicitate le modalità di attuazione, i costi, i possibili soggetti attuatori delle azioni previste nelle attività di progetto;

Atteso che con la stessa DGR, si è individuata l'Agenzia di Promozione Territoriale, in ragione della specifica competenza in materia di promozione turistica e del ruolo di organismo tecnico/operativo strumentale della Regione Basilicata assegnata dalla L.R. n. 7/2008 e s.m.i., quale soggetto attuatore delle azioni ivi elencate per la somma di € 4.800.000,00, di cui € 300.000,00 per l'intervento "Basilicata: turismo tutto l'anno - Piano Turistico Regionale" e € 4.500.000,00 per l'intervento "Basilicata: turismo tutto l'anno", entrambi a valere sul FSC 2014/2020 - PSC;

Vista la D.G.R. n. 652 del 30/09/2022 avente ad oggetto: "PSC Basilicata - ammissione a finanziamento di nuovi interventi nell'ambito delle risorse FSC";

Vista la Determina dirigenziale dell'Ufficio Politiche di Sviluppo n. 16BL.2022/D.00859 del 19/12/2022, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per la realizzazione delle azioni di cui alla citata D.G.R. n. 568/2022 per la somma complessiva di € 4.800.000,00;

Vista la nota prot. n. 8063 del 29/12/2022, con la quale l'APT ha richiesto all'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione Basilicata la rettifica parziale per errore materiale dell'art. 8 della Convenzione approvata, precisando che le voci di spesa corrette e da considerarsi ai fini dell'attuazione del Progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno" sono esclusivamente quelle inserite nel Quadro economico approvato con la DGR n. 568 del 08.09.2022;

Dato atto che, all'interno del progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno", una specifica linea d'intervento è dedicata all'azione "Audiovisivi e campagne promozionali";

Dato atto che il precitato progetto attribuisce rilevanza strategica alla realizzazione di video e di campagne promozionali su riviste specialistiche, social, media, TV e all'interno delle Grandi Stazioni;

Atteso che l'APT, come stabilito dal progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno", intende sviluppare una campagna di comunicazione annuale all'interno delle aree delle principali stazioni ferroviarie d'Italia;

Ritenuto che l'efficacia promozionale del turismo regionale e dei suoi prodotti di punta dipende in maniera sempre maggiore dalla capacità di offrire servizi di informazione e comunicazione adeguati agli standard nazionali ed internazionali e che è sempre più avvertita l'esigenza di una promozione integrata e sinergica, anche attraverso prodotti di visibilità nazionale ed internazionale e che siano in grado di stimolare gli interessi turistici e culturali da parte dei cittadini;

Tenuto conto che l'attività promozionale presso le grandi stazioni ferroviarie d'Italia risulta di grande impatto data la grande affluenza di pubblico presente al loro interno tutti i giorni dell'anno, in grado pertanto di

raggiungere un elevato numero di persone a vantaggio dell'efficacia e della diffusione dei messaggi di promozione istituzionale;

Considerato che le 14 Grandi Stazioni d'Italia di Ferrovie dello Stato sono Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia e Verona Porta Nuova e che le stesse assicurano un elevato numero di contatti giornalieri e annui e di questo dato ulteriore dimostrazione è la registrazione di affluenze considerevoli anche nel periodo pandemico, dovuto alla presenza di treni regionali e metropolitani e non solo dell'alta velocità;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione annuale all'interno del circuito Grandi Stazioni ferroviarie d'Italia;

Dato atto che, in data 04.07.2016, Rete Ferroviarie Italiane SpA – Ferrovie dello Stato Italiane SpA – FS Sistemi Urbani S.r.l. e Grandi Stazioni Retail SpA hanno stipulato apposita convenzione, la quale è stata registrata in data 27.07.2016 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma, per lo sfruttamento delle stazioni di Alta Velocità e per l'utilizzazione di spazi commerciali e dell'immagine dei complessi immobiliari a fini pubblicitari da parte di Grandi Stazioni Retail SpA;

Dato atto, che in virtù della citata convenzione, Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. 13925511001, è l'unico operatore a possedere in esclusiva il diritto alla gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento economico degli spazi commerciali delle precitate 14 stazioni ferroviarie italiane, compresa l'attività di sfruttamento pubblicitario;

Atteso che, in ragione di quanto premesso e di quanto dato atto, ricorrono i presupposti normativi per procedere all'acquisizione dei servizi necessari per la realizzazione della campagna di comunicazione annuale sopra descritta, rientrando tra le azioni previste dal progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno", approvato con D.G.R. n. 568/2022, tramite affidamento per la tutela dei diritti di esclusiva, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016;

Dato atto, infatti, che Grandi Stazioni Retail Spa è in possesso dei criteri di unicità e infungibilità relativi alla campagna di comunicazione annuale da attuare all'interno del circuito delle 14 grandi stazioni italiane, l'APT Basilicata intende procedere alla realizzazione della stessa con richiesta di offerta, mediante la piattaforma telematica dell'Albo dei fornitori dell'Agenzia, alla società Grandi Stazioni Retail Spa, unico operatore economico, come sopra individuato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B, n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

Acquisita l'offerta economica prot. APT n. 0745/5.3 della Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. 13925511001, la quale propone al costo totale di € 213.000,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 259.860,00, il servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione annuale all'interno del circuito Grandi Stazioni ferroviarie d'Italia e in particolare le seguenti attività:

- N. 1 impianto tradizionale di 560 mq (periodo 1-14 febbraio 2023) sul circuito "Arcata di Milano Centrale";
- N. 27 impianti in 13 stazioni (tutte eccetto Palermo C.le), periodo aprile 2023 (Pasqua) per n. 7 giorni con n. 427 passaggi al giorno ogni impianto (10 secondi a passaggio) sul circuito "Network Nazionale Maxiled";
- N. 158 impianti vario formato in 7 stazioni dell'Alta Velocità (Milano C.Le, Torino Porta Nuova, Venezia S.L., Firenze S.M.N., Roma Termini, Bologna C.Le e Napoli C.Le) per n. 14 giorni, periodo dicembre 2023 (dal 4 al 17, verifica possibilità dall'11 al 24) sul circuito "Network Nazionale Alta Velocità";
- Omaggio N. 1 impianto tradizionale di 560 mq (periodo 15-28 febbraio 2023) sul circuito "Arcata di Milano Centrale";

Valutata da parte della Responsabile Media Planning la congruità della predetta offerta economica in rapporto ai costi correnti di mercato per attività analoghe, nonché l'adeguatezza dell'offerta sotto l'aspetto funzionale;

Ritenuto, pertanto, di affidare a Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. 13925511001, al costo totale di € 213.000,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 259.860,00, il servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione annuale all'interno del circuito Grandi Stazioni ferroviarie d'Italia e in particolare le seguenti attività:

- N. 1 impianto tradizionale di 560 mq (periodo 1-14 febbraio 2023) sul circuito "Arcata di Milano Centrale";
- N. 27 impianti in 13 stazioni (tutte eccetto Palermo C.le), periodo aprile 2023 (Pasqua) per n. 7 giorni con n. 427 passaggi al giorno ogni impianto (10 secondi a passaggio) sul circuito "Network Nazionale Maxiled";
- N. 158 impianti vario formato in 7 stazioni dell'Alta Velocità (Milano C.Le, Torino Porta Nuova, Venezia S.L., Firenze S.M.N., Roma Termini, Bologna C.Le e Napoli C.Le) per n. 14 giorni, periodo dicembre 2023 (dal 4 al 17, verifica possibilità dall'11 al 24) sul circuito "Network Nazionale Alta Velocità";
- Omaggio N. 1 impianto tradizionale di 560 mq (periodo 15-28 febbraio 2023) sul circuito "Arcata di Milano Centrale";

Atteso altresì che detto intervento sarà realizzato nel rispetto della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che sono state acquisite: dichiarazione sostitutiva D.U.R.C.; attestazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, come modificata con D.L. n. 187/2010 (tracciabilità finanziaria); dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n. 445/2000 di non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista l'autodichiarazione prot. APT n. 074/1.1.1 di esclusività del servizio di concessionaria di pubblicità, in esclusiva, per la raccolta pubblicitaria all'interno delle 14 Grandi Stazioni Ferroviarie d'Italia, Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze S. Maria Novella, Bologna Centrale, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Palermo Centrale e Bari Centrale, in virtù della convenzione stipulata in data 04/07/2016 tra Grandi Stazioni Retail S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - FS Sistemi Urbani S.r.l.;

Dato atto che, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, occorre impegnare la somma complessiva di € 259.860,00 sulla disponibilità finanziaria del capitolo U00550 del bilancio dell'Agenzia [azione 3.2 – Audiovisivi e campagne promozionali] a favore di Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. 13925511001;

Accertata la disponibilità dei fondi del capitolo U00550 del bilancio dell'Agenzia, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 29/12/2022;

Viste le Linee Guida ANAC n. 8 – "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"; approvate dal Consiglio dell'Autorità dell'Adunanza del 13 settembre 2017 con Deliberazione n. 950;

Visto l'art. 63, comma 2, lett. B, n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 8, comma 1, lett a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, ove si prevede che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

Visto il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell'APT;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Arcieri;

DELIBERA

- 1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di disporre, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la realizzazione di una campagna di comunicazione annuale sul circuito "Grandi Stazioni" all'interno delle principali 14 stazioni ferroviarie italiane;
- 3) Di affidare a Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. 13925511001, il servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione annuale all'interno del circuito Grandi Stazioni ferroviarie d'Italia, al costo di € 213.000,00, per un importo complessivo di € 259.860,00 e nello specifico le seguenti attività:
 - N. 1 impianto tradizionale di 560 mq (periodo 1-14 febbraio 2023) sul circuito "Arcata di Milano Centrale";
 - N. 27 impianti in 13 stazioni (tutte eccetto Palermo C.le), periodo aprile 2023 (Pasqua) per n. 7 giorni con n. 427 passaggi al giorno ogni impianto (10 secondi a passaggio) sul circuito "Network Nazionale Maxiled";
 - N. 158 impianti vario formato in 7 stazioni dell'Alta Velocità (Milano C.Le, Torino Porta Nuova, Venezia S.L., Firenze S.M.N., Roma Termini, Bologna C.Le e Napoli C.Le) per n. 14 giorni, periodo dicembre 2023 (dal 4 al 17, verifica possibilità dall'11 al 24) sul circuito "Network Nazionale Alta Velocità";
 - Omaggio N. 1 impianto tradizionale di 560 mq (periodo 15-28 febbraio 2023) sul circuito "Arcata di Milano Centrale";
- 4) Di impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, la somma complessiva di € 259.860,00 sulla disponibilità finanziaria del capitolo U00550 del bilancio dell'Agenzia [azione 3.2 – Audiovisivi e campagne promozionali] a favore di Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. 13925511001;
- 5) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;
- 6) Di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- 7) Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, secondo le modalità stabilite nel contratto e nel limite massimo del presente impegno di spesa, previa verifica della regolarità della prestazione, presentazione di regolari fatture elettroniche, verifica della regolarità contributiva della società stessa, verifiche di cui all'art. 48 – bis del D.P.R. 603/1972 e sottoscrizione dei relativi atti di liquidazione;
- 8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Arcieri.

Copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio e trasmessa alle P.O. Servizio Comunicazione, Editoria, Informazione Turistica e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza per quanto di propria competenza.

Il Responsabile della P.O.,
Servizio Comunicazione, Editoria, Informazione Turistica
Dott.ssa Maria Teresa Lotito

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Nicoletti

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Il Funzionario incaricato

**SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNUALE
ALL’INTERNO DEL CIRCUITO GRANDI STAZIONI FERROVARIE D’ITALIA**

L’anno 2023 il giorno _____ del mese di gennaio nella sede dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L’Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente “APT”, C.F. 80005050762, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari il 22/02/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell’APT in Matera, alla via De Viti De Marco, 9

E

la Grandi Stazioni Retail Spa, di seguito denominata per brevità anche “ditta o affidatario”, con sede legale in _____ () alla via _____, __, P.I. n. _____, rappresentata per la stipula del presente atto dal sig. _____, nato a _____ () il __/__/____, C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, per l’affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione annuale all’interno del circuito Grandi Stazioni ferroviarie, giusta deliberazione del D.G. n. __ del __/__/____

PREMESSO CHE

- a) Con L.R. 7/2008 art. 10, comma 2, è stata istituita l’Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, con decorrenza 01.07.2008;
- b) Con D.P.G.R. n. 281 del 22/11/2019 e n. 285 del 30/11/2019, con cui il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell’Agenzia nella persona dell’Ing. Antonio Nicoletti;
- c) Con D.G.R. n. 568 del 08/09/2022, la Regione Basilicata, al fine di favorire la promozione della filiera turistica lucana, il miglioramento dell’offerta territoriale, la promozione e la commercializzazione del brand e del prodotto Basilicata, ha approvato il progetto denominato “Basilicata: turismo tutto l’anno”, nel quale sono state esplicitate le modalità di attuazione, i costi, i possibili soggetti attuatori delle azioni previste nelle attività di progetto;
- d) Con la stessa DGR, si è individuata l’Agenzia di Promozione Territoriale, in ragione della specifica competenza in materia di promozione turistica e del ruolo di organismo tecnico/operativo strumentale della Regione Basilicata assegnata dalla L.R. n. 7/2008 e s.m.i., quale soggetto attuatore delle azioni ivi elencate per la somma di € 4.800.000,00, di cui € 300.000,00 per l’intervento “Basilicata: turismo tutto l’anno – Piano Turistico Regionale” e € 4.500.000,00 per l’intervento “Basilicata: turismo tutto l’anno”, entrambi a valere sul FSC 2014/2020 - PSC;

- e) All'interno del progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno", una specifica linea d'intervento è dedicata all'azione "Audiovisivi e campagne promozionali";
- f) L'APT, come stabilito dal precitato progetto, intende sviluppare una campagna di comunicazione annuale all'interno delle aree delle principali stazioni ferroviarie d'Italia;
- g) Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, è l'unico operatore a possedere in esclusiva il diritto alla gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento economico degli spazi commerciali delle precitate 14 stazioni ferroviarie italiane, compresa l'attività di sfruttamento pubblicitario;
- h) L'APT Basilicata ha provveduto alla richiesta di offerta tramite la propria piattaforma telematica al fornitore Grandi Stazioni Retail Spa ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett b, n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- i) L'offerta economica presentata è risultata congrua in rapporto ai costi correnti di mercato per servizi analoghi ed adeguata sotto l'aspetto funzionale;
- j) Con delibera n. ___ del __/__/__, veniva affidato a Grandi Stazioni Retail SpA il servizio di cui è oggetto il presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dall'offerta dell'affidatario (prot. APT n. 0745/5.3);
- c. dalla normativa comunitaria vigente in materia di appalti;
- d) dal D.lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

- 1. Stazione appaltante l'APT;
- 2. Affidatario, la Grandi Stazioni Retail SpA, avente sede legale in Roma (RM) alla via Giovanni Giolitti n. 34, P.I. n. _____;
- 3. Responsabile del procedimento la Dott.ssa Laura Arcieri, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

Oggetto del presente atto è l'affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione annuale all'interno del circuito delle n. 14 Grandi Stazioni ferroviarie d'Italia, le quali sono Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma

Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia e Verona Porta Nuova, secondo quanto dettagliato nel preventivo prot. APT n. 0745/5.3 e in particolare le seguenti attività:

- N. 1 maxi impianto tradizionale fronteilluminato pari a 560 mq circa, dal 1 al 14 febbraio 2023 sul circuito “Arcata di Milano Centrale”;
- N. 27 impianti LED posti all’interno delle Gallerie Commerciali di Testa in 13 stazioni (eccetto Palermo Centrale), periodo aprile 2023 (Pasqua) per n. 7 giorni con n. 427 passaggi al giorno ogni impianto (10 secondi a passaggio) sul circuito “Network Nazionale Maxiled”, così suddivisi:
 - Roma Termini n. 7 impianti;
 - Milano Centrale n. 3 impianti;
 - Torino Porta Nuova n. 1 impianto;
 - Napoli Centrale n. 4 impianti;
 - Bologna Centrale n. 1 impianto;
 - Venezia S. Lucia n. 2 impianti;
 - Venezia Mestre n. 1 impianto;
 - Roma Tiburtina n. 1 impianto;
 - Firenze SMN n. 2 impianti;
 - Genova Piazza Principe n. 1 impianto;
 - Genova Brignole n. 1 impianto;
 - Venezia Porta Nuova n. 2 impianti;
 - Bari Centrale n. 1 impianto.
- N. 158 Branding Alta velocità vario formato in 7 stazioni dell’Alta Velocità per n. 14 giorni, periodo dicembre 2023 (dal 4 al 17, verifica possibilità dall’11 al 24), così suddivisi:
 - Milano C.Le n. 2 totem backlight bif. a pellicola 200x275 cm + n. 84 colonne T-lux bif. a pellicola 60x293 cm;
 - Torino Porta Nuova n. 12 backlight a colonna 75x150 cm;
 - Venezia S. Lucia n. 2 totem backlight trif. a pellicola 210x110x(h)290 cm;
 - Bologna C.Le n. 2 cubi 2x2mt + n. 12 banner monof. Su forex 3x2,8mt + n. 26 pellicole su forex 1,5x0,95mt + n. 2 strutture tenditelo 4,5x2mt;
 - Firenze SMN n. 36 pellicole su totem bif. 52x93 cm;
 - Roma Termini n. 28 backlight a colonna 100x180cm + n. 2 totem backlight trif. 240x115x(h)285 + n. 14 pellicole su parete 445x300cm + n. 2 velette bif. 8x1,5 mt;
 - Napoli C.Le n. 10 bacheche backlight 55x200cm + n. 10 bacheche backlight 80x200 cm;
- Omaggio N. 1 maxi impianto tradizionale fronteilluminato pari a 560 mq circa (periodo 15-28 febbraio 2023) sul circuito “Arcata di Milano Centrale”.

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € 213.000,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 259.860,00.

Si specifica che costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per i servizi in parola non si ravvisano rischi di interferenza.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'affidatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'affidatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'affidatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'affidatario.

Ove l'affidatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'affidatario se non è **preventivamente** approvata dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Qualora, per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'affidatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto deve avvenire presso le 14 stazioni ferroviarie italiane citate nell'art. 3 del presente atto (Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti), secondo quanto

necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto termina in data 31.12.2023 e decorre precisamente dal giorno della stipula o, nel caso, dalla data di esecuzione del contratto anticipata in via d'urgenza.

Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'affidatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel corso del contratto, per iniziativa di qualsiasi ente o autorità pubblica, da qualsiasi motivazione originata, ovvero per qualsiasi altra motivazione indipendente dalla volontà della Società, l'utilizzazione dell'impianto pubblicitario contrattualmente stabilito potrebbe essere in parte limitata e/o sospesa ovvero parzialmente o totalmente soppressa. Nei casi previsti nel precedente paragrafo, la Società si impegna espressamente a ripetere i passaggi pubblicitari nel periodo o nei tempi immediatamente successivi a quelli di limitazione e/o sospensione, concordando un nuovo periodo di pianificazione.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario si impegna espressamente a:

- a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal preventivo presentato (prot. n. 0745/5.3) e dal presente atto;
- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT e il Responsabile del Procedimento;
- c) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;

- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.
- e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti relativi all'affidamento richiamati nel presente atto;
- f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta.

L'affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

ART. 8 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

L'attività deve essere espletata secondo le modalità indicate nel preventivo presentato (prot. n. 0745/5.3) e secondo quanto disciplinato dal presente contratto.

La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'affidatario.

Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà mediante tre mandati di pagamento, da corrispondere dietro consegna e report delle attività eseguite e corrispondente fatturazione emessa dall'affidatario, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto, così suddivisi:

- € 75.000,00 (settantacinquemila//00) entro e non oltre il 31.03.2023;
- € 75.000,00 (settantacinquemila//00) entro e non oltre il 31.05.2023;
- € 109.860,00 (centonovemilaottocentosessanta//00) entro e non oltre il 31.01.2024.

La stazione appaltante, per il pagamento, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario ed eseguirà le verifiche di cui all'art. 48 – bis del D.P.R. 603/1972.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CUP: **C29I22000600001 (Progetto "Basilicata: turismo tutto l'anno")** e al CIG: _____ e dovranno essere intestate a:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Le fatture elettroniche saranno emesse in regime di scissione dei pagamenti "split payment", con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione all'APT ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio - della notizia dell'inadempimento di ogni propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:

ART. 11 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e *ss.mm.ii.*, provvederà entro e non oltre 5 giorni dal giorno della firma del contratto, a pena di immediata risoluzione dello stesso, alla costituzione della garanzia definitiva, sotto forma di polizza fideiussoria, dell'importo di euro **25.986,00 (venticinquemilanovecentoottantasei/00)**, contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia, con validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (*dodici*) mesi dalla data di ultimazione del servizio appaltato.

Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione parziale.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5 e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva deve, inoltre, prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata, con l'obbligo dell'appaltatore di pagamento dei premi, anche oltre il termine di scadenza, riportato nella garanzia, fino al momento in cui l'appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Agenzia, a svincolo della garanzia. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui mandati di pagamento da corrispondere all'appaltatore.

ART. 13 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ART. 14 – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 259,86 secondo quanto stabilito dall'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), in deroga all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 fino al periodo di validità del suddetto decreto.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'affidatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'affidatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

ART. 15 - RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Qualora l'affidatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'affidatario.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'affidatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del presente atto, l'affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'affidatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la **ristrutturazione** dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica **Amministrazione**, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’affidatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE

L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall’affidatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’affidatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia.

Matera, li

L’ affidatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'affidatario); art. 8 (espletamento del servizio, ultimazione e verifica della regolarità della prestazione); art. 9 (pagamento del corrispettivo); art. 12 (cauzione definitiva); art. 13 (recesso); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione); art. 16 (danni e responsabilità civile); art. 18 (foro competente).

Matera, li

L' affidatario

Trattamento di dati ed informazioni ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)

Quale titolare del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell'ambito della presente contratto, l'APT Basilicata rende noto, ai sensi del regolamento UE 679/2016, che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per le finalità amministrative connesse, nel legittimo interesse, e che essi verranno trattati nel rispetto della riservatezza, integrità e disponibilità. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale o da collaboratori dell'APT Basilicata e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati personali vengono conservati secondo le modalità di legge, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all'erogazione della prestazione/esecuzione del contratto. L'interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti di accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGDP). L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo privacy@aptbasilicata.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le procedure previste.

Con l'invio della documentazione richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei **dati/informazioni** è l'APT Basilicata, con sede in Via De Viti de Marco, 9 75100 MATERA. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo Visceglia, contattabile alla mail dpo@aptbasilicata.it

L'affidatario
